

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA
IMMEDIATA
N. 317**

**CAVA IN LOCALITA' CASCINA
BALDON, CASELETTE. RICHIESTA DI
ESPRESSIONE CIRCA L'ESTRAZIONE DI
2.117.550 M3 NON ANCORA
AUTORIZZATI IN AREA DICHIARATA
DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO -
TENIMENTO SANT'ANTONIO DI
RANVERSO.**

*Presentato dalla Consigliera regionale:
FREDIANI FRANCESCA*

*Protocollo CR n. 5724
Pervenuta in data 16/02/2015*



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

2.18.1/317/2015/x

14:17 16 FEB 2015 A01000 000317

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA ^{SP} 317

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)


OGGETTO: *Cava in località Cascina Baldon, Caselette. Richiesta di espressione circa l'estrazione di 2.117.550 m3 non ancora autorizzati in area dichiarata di notevole interesse pubblico - Tenimento Sant'Antonio di Ranverso.*

Premesso che:

- Con Delibera comunale n. 39 del 30.11.07 si autorizza la ditta proponente Geoservizi SRL alla "Coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Baldon nel comune di Caselette;
- In data 9/4/2008 il comune di Caselette autorizza la ditta proponente Geoservizi SRL alla coltivazione della cava per 5 anni;
- Con delibera comunale n. 4 del 19/02/2009 si autorizza le ditte proponenti Allara Spa e Saccona snc alla "Coltivazione di una cava per inerti e successiva bonifica agraria sita a SUD- OVEST della cascina "La Grangetta" e della SSP 24 nel comune di Caselette;
- In data 19/2/2010 Il comune di Caselette autorizza le ditte proponenti (Allara e Saccona) alla coltivazione della cava per 10 anni.

Considerato che:

- Il 25 ottobre 2011 inizia l'iter per il "Rinnovo con ampliamento e variante della coltivazione della ghiaia e sabbia, comune di Caselette, località Cascina Baldon." Proponente: Geoservizi s.r.l.;
- Nel verbale di istruttoria della fase di valutazione del 24/09/2012 si legge che sull'area oggetto di ampliamento non sussisteva alcun vincolo, ma solo ipotesi: "Non sussiste alcun vincolo sull'area oggetto dell'intervento, tuttavia, giacchè è stata avviata la dichiarazione di pubblico interesse [...], è necessario tenere in massima considerazione le richieste avanzate dalla Regione Piemonte";
- In data 16/10/2012 la delibera della GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO del 16/10/2012 ha per oggetto "RINNOVO CON AMPLIAMENTO E VARIANTE DEL PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DI GHIAIA E SABBIA" comune: Caselette (TO) proponente Geoservizi s.r.l. procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art 12 della legge regionale n. 40/98 s.m.i. giudizio positivo di compatibilità"



ambientale” definisce l’approvazione per la proroga e l’ampliamento della cava in località Cascina Baldon;

- L’ampliamento della cava consiste in 20 lotti di intervento. Il volume netto estraibile, tra ampliamento e residuo, ammonta a circa 2.117.550 m³, e ciascun lotto consentirà l’estrazione di 105.880 m³ circa;
- A garanzia viene richiesta inizialmente alla Geoservizi una fidejussione di circa € 5.036.000;
- In data 17/03/2014 la Giunta Regionale con delibera n.38-7264 stabilisce che l’importo della polizza fidejussoria possa essere frazionato ai soli lotti di intervento. Nello specifico si legge: *“È confermato quanto definito nel documento approvato nel 2013 relativamente alla **determinazione delle cauzioni per lotti**, gli oneri cauzionali devono pertanto essere, quando tecnicamente e progettualmente possibile in relazione allo sviluppo della coltivazione mineraria, **calcolati e presentati per lotti successivi**. In merito è da premettere che la cauzione non deve essere calcolata sul progetto complessivo, di durata anche oltre i dieci anni, ma deve essere riferita alle opere progettate nell’ambito dell’autorizzazione. Quando tecnicamente e progettualmente possibile l’onere cauzionale complessivo, se richiesto, dovrà essere calcolato dagli uffici istruttori, suddividendolo, in relazione ai singoli lotti successivi di progetto. Resta fermo che la posticipazione finanziaria delle singole cauzioni relative ai lotti dovrà essere effettuata sino al termine dell’autorizzazione come indicato al successivo Capitolo 2. **Le cauzioni dovranno pertanto essere presentate all’Amministrazione che autorizza l’intervento, inizialmente per il primo lotto e successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione da parte della società esercente la cava, della cauzione relativa al lotto interessato, comporta la decadenza dell’autorizzazione secondo la procedura prevista dall’art. 17, nonché la sanzione amministrativa di cui all’art. 21 comma 2. Per contro, come già è previsto ed avviene di norma, a seguito di richiesta e di controllo potranno essere liberate le cauzioni relative alle opere attuate nei lotti per i quali risultino ultimati i lavori (secondo le modalità di cui ai successivi capitoli).**”*

L’importo viene pertanto rideterminato dalla cifra di 1.510.800;

- Il 9/04/2013 è la data di scadenza della precedente autorizzazione della cava Geoservizi. Secondo le prescrizioni, a partire da questa data, la Geoservizi avrebbe avuto 180 giorni per ritombare la cava e due anni per completare le opere.

Ancora considerato che:

- Nell’allegato A della DGR 37-227, del 4/08/2014, DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL TENIMENTO DI S.ANTONIO DI RANVERSO AI SENSI DELL’ART. 136, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 42/2004. COMUNI INTERESSATI: BUTTIGLIERA ALTA (TO), CASELETTE (TO), ROSTA (TO), si consta come l’intera area su cui insiste la cava ed i 20 lotti di espansione previsti, ricadano INTERAMENTE all’interno del perimetro del Tenimento di Sant’Antonio di Raverso. Si sottolinea che, come indicato nella delibera *“Il Tenimento di Sant’Antonio di Raverso si trova in posizione baricentrica rispetto a diverse importanti aree di interesse paesaggistico, naturalistico e geologico. Il lembo settentrionale è ricompreso all’interno del Sito di*

Importanza Comunitaria "Monte Musinè e Laghi di Caselette"; la parte centrale è interessata dalla Zona intermorenica aviglianese (D.M. 1/8/1985); a ovest si colloca l'affioramento roccioso del Moncuni, Sito di Interesse Regionale. Ai piedi del Moncuni si trovano i Laghi di Avigliana, riconosciuti quali Sito di Importanza Comunitaria e Zona a Protezione Speciale, nonché inseriti nell'omonimo parco naturale; a est del Tenimento si eleva infine la Collina Morenica di Rivoli (D.M. 1/8/1985).";

- Nella medesima DGR 227, ai sensi dell'articolo 140, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004, sono individuate precise prescrizioni di diversa natura:
 1. *Tutela del paesaggio agrario*
 2. *Tutela dei nuclei edificati di antica formazione e dell'edilizia tradizionale*
 3. *Indicazioni per gli interventi infrastrutturali*
 4. *Tutela degli aspetti percettivi-visivi*

Nella tutela del paesaggio agrario si legge che *per* le cave non attive, come in questo caso specifico di Caselette,


"Non e' ammessa la realizzazione di: nuove attivita' estrattive e ampliamento di quelle esistenti, attivita' di stoccaggio e lavorazione degli inerti;";

- Inoltre, nell'atto di espressione di parere positivo circa la Valutazione di Impatto Ambientale, verbale n.43, protocollo 866 – 40153/2012, del Rinnovo con ampliamento e variante del progetto di recupero ambientale della cava di ghiaia e sabbia nel comune Caselette (TO), nel punto 3 si legge **"consente in via definitiva la realizzazione del progetto per la ditta Cave Geoservizi s.r.l., fatti salvi eventuali vincoli che potranno derivare dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, relativa all'ex. Tenimento dell'ordine Maurizioano e provvedimenti conseguenti;"**;
- Nel d. lgs. n. 42/2004 come le cave ricadenti all'interno ad aree di notevole interesse pubblico, art. 136, siano soggette a particolari prescrizioni, comma 14, art. 146.

Appreso che :

- Il 14/01/2015 il Comune ha inviato una raccomandata alla Geoservizi comunicandogli che entro 30 giorni sono invitati a presentare le garanzie necessarie al rilascio del rinnovo/ampliamento e che in caso contrario dovranno procedere ai lavori di recupero ambientale dell'area cava entro i 180 giorni previsti dai termini;
- Stando all'art. 12 della L.R. 40/1998 (recante la disciplina sulla compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, applicabile anche alla materia di cave e torbiere) i cui commi 8 e 9 dispongono:

"8. Il provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al proponente, nonché ai soggetti interessati di cui all'articolo 9.



9. Il provvedimento di cui al comma 8, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata definita dal provvedimento stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto. Su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente può prorogare il predetto termine. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata”.

- Si presuppone che l'amministrazione comunale di Caselette stia aspettando una conferma della regione riguardo al rilascio dell'atto autorizzativo.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

Per sapere se intenda far rispettare le prescrizioni contenute nella delibera 227 adesso che i terreni di espansione della cava rappresentano il 10% dell'area di interesse pubblico del Tenimento di Sant'Antonio di Ranverso.